

## COMUNICAZIONE PER GLI OPERATORI

Il 10 giugno l'EBA ha pubblicato un'*Opinion* in merito all'interconnessione tra il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR) e la Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento (PSD2) (c.d. *interplay* PSD2-MiCAR) con riguardo ai prestatori di servizi per le cripto-attività (*crypto-asset service providers, CASP*) che negoziano *token* di moneta elettronica (EMT) <sup>1</sup>.

In base alle vigenti disposizioni, gli EMT sono considerati sia cripto-attività ai sensi del MiCAR sia fondi ai sensi della PSD2; pertanto, esiste una sovrapposizione tra i servizi per le cripto-attività forniti dai CASP e i servizi di pagamento regolamentati dalla PSD2, che comporta la necessità dell'autorizzazione degli operatori ai sensi di entrambe le discipline.

Nell'attesa che la questione sia definita nell'ambito del processo legislativo in corso di revisione della PSD2 (cd. negoziato "PSD3-PSR"), l'EBA – su richiesta della Commissione europea – ha esaminato i servizi relativi a EMT regolati dal MiCAR e nell'*Opinion* sopra menzionata ha chiarito che il **trasferimento di EMT per conto dei clienti** nonché la **custodia** e l'**amministrazione di EMT**, nel caso in cui il *custodial wallet* consenta di ricevere ed effettuare trasferimenti di EMT da e verso terze parti, sono da considerare come servizi di pagamento. L'*Opinion* specifica, inoltre, che l'attività di un CASP che intermedia l'acquisto di qualsiasi cripto-attività con EMT non è da considerare allo stato un servizio di pagamento.

Pertanto, **a partire dal 2 marzo 2026** un CASP che intenda prestare detti servizi deve essere stato autorizzato anche alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi della PSD2 o, in alternativa, operare in *partnership* con un prestatore di servizi di pagamento già autorizzato<sup>2</sup>.

Gli operatori che intendano presentare istanza come CASP e che necessitano anche dell'autorizzazione ai sensi della PSD2 sono quindi invitati a formalizzare l'istanza ai sensi di entrambe le discipline.

---

<sup>1</sup> Autorità Bancaria Europea, [No Action letter on the interplay between Payment Services Directive \(PSD2/3\) and Markets in Crypto-Assets Regulation \(MiCA\)](#), 10 giugno 2025 (testo disponibile solo in inglese).

<sup>2</sup> E cioè istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e banche. Nel prosieguo dell'avviso, ci si riferirà ai PSP intendendo solo gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. Nel caso in cui il CASP intenda richiedere l'autorizzazione come banca, si dovrà far riferimento al *framework* in materia di autorizzazione bancaria.

I soggetti già operativi che intendano continuare a beneficiare del regime transitorio previsto dal MiCAR devono formalizzare l'istanza entro il **30 dicembre 2025** e – se intendono essere autorizzati anche ai sensi della PSD2 – devono presentare l'istanza in tempo utile, affinché il procedimento possa concludersi entro il 1° marzo 2026. In mancanza, dovranno interrompere l'operatività relativa a EMT, in attesa della conclusione del procedimento ai sensi della PSD2 o, in alternativa, definire una *partnership* con un prestatore di servizi di pagamento già autorizzato ai sensi della PSD2 entro la medesima data.

Tenuto conto delle implicazioni dell'*interplay* PSD2-MiCAR per gli operatori, si forniscono in allegato indicazioni di dettaglio in merito ai diversi profili di analisi rilevanti, in particolare in sede autorizzativa. Si rinvia alla [guida alla compilazione delle istanze](#) per ulteriori chiarimenti operativi.

Si rammenta infine che, con riguardo ai sopra citati servizi in EMT, sia i CASP che saranno autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi della PSD2, sia i soggetti già autorizzati come prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad applicare in linea generale le previsioni della PSD2, ivi incluse quelle in materia di tutela della clientela, secondo le indicazioni fornite dall'EBA nell'*Opinion* e dettagliate in allegato al presente comunicato.

4 settembre 2025

## Allegato 1

# INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE DEI CASP IN LINEA CON L'*OPINION* DELL'EBA DEL 10 GIUGNO 2025

### 1. Servizi interessati dall'*Opinion* dell'EBA

In base all'*Opinion* dell'EBA costituiscono anche servizi di pagamento i seguenti servizi per le cripto-attività:

- il **servizio di trasferimento di EMT** di cui all'articolo 3, comma 1), n. 26), del MiCAR, da considerarsi equivalente al servizio di esecuzione di operazioni di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies 1), n. 3), del Testo Unico Bancario (TUB);
- il **servizio di custodia e amministrazione di EMT**, di cui all'articolo 3, comma 1), n. 17, del MiCAR, da considerarsi equivalente al servizio di esecuzione di operazioni di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies 1), n. 3), del TUB, nel caso in cui il *custodial wallet* consenta di ricevere ed effettuare trasferimenti di EMT da e verso terzi<sup>3</sup>.

Le qualificazioni sopra riportate non implicano però che i servizi di trasferimento di EMT e di custodia e amministrazione di EMT siano anche assimilabili agli specifici strumenti di pagamento di cui ai numeri 3.1), 3.2) e 3.3) dell'articolo 1, comma 2, lettera h-septies 1), n. 3), del TUB.

Inoltre, l'attività di un CASP che intermedia l'acquisto di qualsiasi cripto-attività con EMT non è da considerarsi allo stato un servizio di pagamento.

Infine, i servizi di scambio di cripto-attività con fondi e scambio di cripto-attività con altre cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 1), n. 19) e n. 20), del MiCAR non costituiscono servizi di pagamento.

I CASP che intendono prestare i servizi per le cripto-attività considerati servizi di pagamento devono alternativamente:

- richiedere un'autorizzazione anche come prestatore di servizi di pagamento (IP o IMEL). In questo caso gli operatori sono invitati a valutare attentamente l'autorizzazione da richiedere ai sensi del TUB che dovrà corrispondere al modello di business concretamente adottato (si rinvia *infra* ai paragrafi da 2 a 9);

---

<sup>3</sup> Il *custodial wallet*, nel caso in cui consenta di effettuare e ricevere trasferimenti di EMT, è da considerarsi equivalente a un conto di pagamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l) del D. lgs. n. 11/2010.

- operare in partnership con un prestatore di servizi di pagamento già autorizzato (si rinvia al paragrafo 10).

## **2. Costituzione di un patrimonio destinato in caso di offerta congiunta di servizi di pagamento e servizi per le cripto-attività**

In sede di attuazione del MiCAR a livello nazionale, in coerenza con il regime applicabile agli istituti di pagamento (IP) e degli istituti di moneta elettronica (IMEL) ai sensi del TUB, è stato previsto che gli IP e gli IMEL possono essere autorizzati come CASP a offrire anche servizi per le cripto-attività solo previa costituzione di un patrimonio destinato per l'emissione di moneta elettronica e per la prestazione di servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali (cfr. art. 16(5) e (6) D.lgs. n. 129/2024). Simmetricamente, al fine di assicurare adeguata tutela dei servizi di pagamento aventi ad oggetto fondi diversi dalle cripto-attività, si ritiene anche che un CASP che intende prestare detti servizi, per ottenere l'autorizzazione, debba costituire un patrimonio destinato.

Tenuto conto che il CASP deve essere autorizzato come IP o IMEL anche solo per fornire servizi di pagamento in EMT - senza prestare servizi di pagamento aventi ad oggetto fondi diversi dagli EMT stessi - si invitano gli operatori a condurre approfondite valutazioni – da condividere con le Autorità - sul modello di business adottato, per valutare le soluzioni più adeguate a presidio dei rischi tipici dell'operatività.

## **3. Assetto proprietario**

Sia il MiCAR sia la PSD2 prevedono che i soci qualificati rispettivamente di CASP e PSP devono comprovare il rispetto di specifici requisiti, che non sono del tutto coincidenti; sono diversi anche i criteri per il calcolo delle partecipazioni qualificate. In particolare:

### **a) per i CASP:**

- in fase di autorizzazione i partecipanti qualificati devono comprovare: i) l'assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l'assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale<sup>4</sup>; ii) la solidità finanziaria (cfr. artt. 62 e 84 del MiCAR);
- le partecipazioni qualificate sono individuate applicando il criterio del controllo e del

---

<sup>4</sup> Si applica in quanto compatibile il D.M. 469/1998.

moltiplicatore, come richiamati dal Regolamento Delegato (UE) 2025/414;

b) per i PSP:

- i partecipanti qualificati devono comprovare: i) il rispetto di requisiti di onorabilità nonché dei criteri di competenza e correttezza previsti dall'art. 25 TUB e dalle relative norme attuative (cfr. D.M. 144/1998); ii) il rispetto degli altri criteri richiamati all'art. 19, comma 5, TUB. Per la valutazione dell'onorabilità e della correttezza rilevano tutti i reati e non soltanto quelli espressamente indicati in MiCAR;
- le partecipazioni qualificate sono individuate applicando il criterio del controllo e del moltiplicatore, come richiamati dalle Disposizioni in materia di assetti proprietari (Parte Prima, Capo III)<sup>5</sup>.

Pertanto, i CASP che devono richiedere l'autorizzazione anche ai sensi della PSD2 devono:

- individuare il perimetro dei soci qualificati da valutare ai sensi di entrambe le discipline;
- trasmettere per tutti i soci qualificati la documentazione che comprovi il rispetto dei requisiti previsti per i PSP in quanto più estesi (e cioè rilevanza, per l'onorabilità e la correttezza, di tutte le fattispecie di reato, criterio di competenza). Al riguardo occorre fare riferimento alle "Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata"<sup>6</sup>.

#### 4. Esponenti

Gli esponenti dei CASP devono attestare il possesso dei seguenti requisiti: i) assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l'assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale; ii) conoscenze, competenze e esperienza adeguate per amministrare il CASP, anche collettivamente; iii) disponibilità di tempo sufficiente da dedicare all'esercizio delle loro funzioni (cfr. art. 62 MiCAR)<sup>7</sup>.

I CASP che prestano servizi per le cripto-attività relativi a EMT qualificabili come servizi di

---

<sup>5</sup> [Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.](#)

<sup>6</sup> [Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata.](#)

<sup>7</sup> Si applica, in quanto compatibile, il D.M. n. 169/2020 (cfr. art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 129/2024).

pagamento ai sensi dell'*Opinion* sono da equipararsi, per la valutazione dei requisiti degli esponenti, agli IMEL e agli "IP rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta". Per tali intermediari gli esponenti devono essere in possesso dei requisiti e criteri di (i) onorabilità, (ii) correttezza, (iii) professionalità, (iv) competenza, (v) indipendenza di giudizio. Per la valutazione dell'onorabilità e della correttezza rilevano tutti i reati (e non solo quelli espressamente indicati in MiCAR, cfr. D.M. n. 169/2020).

Pertanto, i CASP che devono richiedere l'autorizzazione anche ai sensi della PSD2 devono trasmettere la documentazione che comprovi anche il rispetto da parte degli esponenti dei requisiti previsti per i PSP nella misura in cui questi siano più estesi (es. rilevanza di tutte le fattispecie di reato previste ai fini della valutazione dell'onorabilità e della correttezza, requisiti di professionalità e indipendenza di giudizio, criterio di competenza).

## **5. Requisiti prudenziali**

In base alle indicazioni dell'EBA contenute nell'*Opinion*, i CASP autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento devono rispettare cumulativamente i requisiti prudenziali prescritti dalla disciplina MiCAR e quelli previsti dalla PSD2. Questo approccio ha, ad avviso dell'EBA, l'obiettivo di garantire che sia sottoposto a presidio prudenziale il complesso dei rischi emergenti dalla prestazione di servizi in cripto-attività che si qualifichino anche come servizi di pagamento.

Pertanto, i CASP autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento:

- a) a norma dell'articolo 67 del MiCAR, devono disporre in ogni momento di tutele prudenziali pari almeno al più elevato dei seguenti elementi:
  - i) l'importo dei requisiti patrimoniali minimi permanenti di cui all'allegato IV del MiCAR, in funzione del tipo dei servizi per le cripto-attività prestati (pari a € 50 mila, € 125 mila o € 150 mila);
  - ii) un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente, soggette a revisione annuale.

Le tutele prudenziali assumono una delle forme seguenti, o una combinazione delle stesse: a) fondi propri<sup>8</sup>; o b) una polizza assicurativa che copra i territori dell'Unione in cui sono prestati servizi per le cripto-attività o una garanzia analoga.

---

<sup>8</sup> Definiti dall'art. 67, par. 4, lett. a) di MiCAR mediante rinvio agli strumenti di Capitale Primario di Classe 1 ai sensi del Regolamento UE n. 575/2013, con alcune specificazioni.

b) ai sensi delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (“Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL”)<sup>9</sup>, devono detenere una dotazione patrimoniale minima complessiva (i.e. ammontare di fondi propri) pari almeno al requisito patrimoniale complessivo calcolato conformemente a quanto indicato al Capitolo V, Sezione II, par. 5 delle richiamate Disposizioni. In ogni caso l’importo dei fondi propri non è mai inferiore al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione degli IP o degli IMEL<sup>10</sup>. Il capitale iniziale per gli IP che prestano i servizi di trasferimento, nonché di custodia e amministrazione di EMT di cui al par. 1 delle presenti indicazioni (*supra*) è pari a € 125 mila. Nel caso in cui i CASP optino per l’autorizzazione come IMEL, il capitale minimo è pari a € 350 mila<sup>11</sup>.

A titolo di esempio, si consideri, un CASP che intenda richiedere l’autorizzazione ai servizi di custodia e trasferimento di cripto-attività – inclusa la custodia e il trasferimento di EMT equivalenti a servizi di pagamento – e lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività. Il calcolo del requisito prudenziale complessivo avverrebbe come rappresentato nella tabella seguente<sup>12</sup>:

Tabella – Esempio di calcolo del requisito prudenziale

Servizi richiesti	Requisiti MiCAR		Requisiti PSD2	
	Req. minimi All. IV MiCAR	25% spese fisse anno precedente	Capitale minimo iniziale	Metodo B
1) custodia di cripto-attività (inclusi EMT)	€ 125.000	€ 150.000 <sup>(1)</sup>	€ 125.000	€ 30.000*
2) trasferimento di cripto-attività (inclusi EMT)				*(ipotesi a fini esemplificativi)
3) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività				n.a.
<b>Requisito specifico</b>	€ 150.000, da soddisfare con fondi propri (CET1) o polizza assicurativa		€ 125.000, da soddisfare con fondi propri composti da CET1/AT1/T2	
<b>Requisito complessivo</b>	€ 275.000			

<sup>(1)</sup> Ipotesi a fini esemplificativi

<sup>9</sup> [Banca d'Italia - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.](#)

<sup>10</sup> Gli IP e gli IMEL sono tenuti a detenere fondi propri costituiti dagli strumenti di capitale di cui al Capitolo V, Sezione I delle Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL.

<sup>11</sup> Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL, Capitolo II, Sezione II.

<sup>12</sup> Ai fini dell’esempio presentato, si ipotizza che il CASP richieda l’autorizzazione come IP e che applichi il Metodo B per il calcolo del requisito patrimoniale di cui al Capitolo V, Sezione II, par. 1 delle Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL.

## 6. Struttura organizzativa, *governance* e controlli interni

Il MiCAR e le relative norme di secondo livello non indicano per i CASP un assetto organizzativo definito per *governance* e sistema dei controlli interni, rimettendo all'operatore la valutazione dell'assetto da adottare in base al principio di proporzionalità, secondo cui la struttura organizzativa è commisurata alla dimensione e alla complessità del business model<sup>13</sup>.

Con riferimento ai PSP, le Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL contengono previsioni di dettaglio<sup>14</sup>. A titolo esemplificativo, per la *governance* è richiesta la presenza di un organo con funzione di supervisione strategica, di un organo con funzione di gestione e di un organo di controllo: le dimensioni di tali organi possono variare in relazione alle caratteristiche operative e alle dimensioni dei PSP. Per quanto riguarda il sistema dei controlli interni, è richiesta l'istituzione di funzioni di *compliance*, *risk management* e *internal audit*, nonché della funzione di antiriciclaggio. Inoltre, ulteriori requisiti organizzativi, ad esempio in materia di gestione dei reclami<sup>15</sup>, sono stabiliti per gli IP e gli IMEL dalle Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (“Disposizioni di Trasparenza”, Sezione XI)<sup>16</sup>.

Pertanto, i CASP che intendono richiedere l'autorizzazione anche ai sensi della PSD2 dovranno adeguare gli organi sociali, i presidi organizzativi e il sistema dei controlli interni a quanto stabilito dalle Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL e dalle citate Disposizioni di Trasparenza, a cui si rimanda per maggiori dettagli, anche in relazione a eventuali semplificazioni previste in base al principio di proporzionalità (es. funzione unica di controllo).

## 7. Programma di attività

Tra la documentazione da allegare all'istanza presentata ai sensi del MiCAR e della PSD2 rientra il programma di attività, i cui contenuti indicati dalle due discipline non sono del tutto coincidenti.

Ai CASP è richiesto di includere nel programma di attività: (i) l'indicazione dei servizi per le cripto-attività che intendono svolgere, (ii) le linee di sviluppo dell'operatività (descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza del soggetto, informazioni su altre attività svolte, lista delle giurisdizioni in cui intende operare, strategia, analisi di mercato e target di clientela, risorse umane, finanziarie e ICT,

---

<sup>13</sup> Riferimenti più specifici (ad es. per le funzioni di controllo) sono contenuti nel [Supervisory Briefing](#) dell'ESMA.

<sup>14</sup> Inoltre, rilevano anche le previsioni del Regolamento DORA, relativamente ai profili ICT; sul punto si richiama anche la [Comunicazione al mercato in merito al Regolamento DORA](#) del 30 dicembre 2024.

<sup>15</sup> Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sezione XI, § 3.

<sup>16</sup> Cfr. [Disposizioni della Banca d'Italia in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”](#).

politiche di esternalizzazione) e (iii) i bilanci previsionali in uno scenario base e in uno scenario avverso per un arco di tempo triennale (cfr. art. 62 MiCAR nonché le indicazioni di cui alla Guida alla compilazione delle domande di autorizzazione).

I PSP devono presentare un programma di attività che descriva i servizi di pagamento che si intendono prestare e contenga un'analisi della sostenibilità patrimoniale delle attività programmate per il primo triennio di attività; devono inoltre predisporre i bilanci previsionali, in cui sono prefigurati scenari avversi rispetto alle ipotesi di base (cfr. Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL, Capitolo II, Sezione III, punto IV.).

I CASP che devono richiedere l'autorizzazione anche ai sensi della PSD2 dovranno produrre un programma di attività che contenga le informazioni previste per i PSP dalle citate Disposizioni.

## **8. Requisiti per la salvaguardia dei fondi**

L'articolo 70(1) del MiCAR impone specifici obblighi di custodia ai CASP che detengono EMT per conto dei clienti. Al riguardo, in linea con l'*Opinion* EBA, i CASP non sono tenuti ad applicare le misure previste dalle Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL (Capitolo IV, Sezione II) per quanto riguarda la salvaguardia degli EMT o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività.

## **9. Procedimenti amministrativi**

I procedimenti di autorizzazione dei CASP ai sensi del MiCAR e dei prestatori di servizi di pagamento ai sensi della PSD2 differiscono – oltre che per la normativa applicabile – anche per le tempistiche e le competenze autorizzative:

- il procedimento dei CASP è di competenza della Consob, che provvede con parere della Banca d'Italia; si articola in due fasi: una prima fase di valutazione della completezza della documentazione della durata di 25 giorni lavorativi e una seconda fase per l'istruttoria della durata di 40 giorni lavorativi (salvo sospensione);
- il procedimento degli IP o IMEL è di competenza della Banca d'Italia e ha una durata massima di 90 giorni (salvo sospensione).

Informazioni più dettagliate sono reperibili sui siti della Banca d'Italia<sup>17</sup> e della Consob<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accesso-mercato>

<sup>18</sup> <https://www.consob.it/web/area-pubblica/micar-casp>

I CASP che intendono richiedere l'autorizzazione anche ai sensi della PSD2 devono:

- formalizzare l'istanza ai sensi di entrambe le discipline<sup>19</sup>;
- se già operativi alla data del 27 dicembre 2024, formalizzare l'istanza ai sensi del MiCAR entro il 30 dicembre 2025 per continuare a beneficiare del regime transitorio e l'istanza ai sensi della PSD2 in tempo utile per la conclusione del procedimento entro il 1° marzo 2026, o, in alternativa, definire una *partnership* con un prestatore di servizi di pagamento già autorizzato ai sensi della PSD2 entro la medesima data. In mancanza, dovranno interrompere l'operatività relativa a EMT con riferimento ai servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 ed attendere la conclusione del procedimento ai sensi della PSD2 per l'avvio dell'operatività.

#### **10. Operatività in *partnership*: indicazioni operative**

Gli operatori che intendono concludere una *partnership* con un PSP già autorizzato dovranno allegare all'istanza per l'autorizzazione ad operare come CASP anche le seguenti informazioni: i) una sintesi dell'accordo contrattuale con il PSP, definendone gli ambiti di responsabilità; ii) le procedure previste per lo scambio informativo relativo alle transazioni concluse dal partner; iii) la descrizione delle procedure di monitoraggio dell'attività del partner; iv) l'indicazione del referente e di eventuali altre risorse individuate dal CASP per il presidio di tale operatività.

---

<sup>19</sup> Trattandosi di procedimenti amministrativi connessi, finalizzati al perseguimento di un obiettivo unitario, rimane fermo il necessario coordinamento tra le Autorità competenti per garantire efficacia, coerenza e tempestività nell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione. Le Autorità si coordinano anche ai fini dell'individuazione della competenza autorizzativa in ragione del modello di business in concreto adottato.

## Allegato 2

### ULTERIORI INDICAZIONI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE RACCOMANDAZIONI DELL'OPINION DELL'EBA

#### **Tutela della clientela, autenticazione forte del cliente, segnalazione statistica delle frodi e *open banking***

Ai servizi per le cripto-attività assimilati a servizi di pagamento, prestati dai CASP una volta ottenuta l'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi della PSD2 nonché dai soggetti che già detengono un'autorizzazione come PSP, si applicano le previsioni di tutela della clientela previste dai Titoli III e IV della PSD2, nonché dai relativi atti di esecuzione e delegati, recepite in Italia dal Titolo VI, Capo II-*bis* del TUB, dal Titolo II del d.lgs. n. 11/2010 e dalle relative previsioni secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza<sup>20</sup>.

Pertanto, i CASP/PSP che intendono prestare i servizi per le cripto-attività assimilati a servizi di pagamento dovranno, già in sede autorizzativa, garantire il rispetto delle sopra citate disposizioni di tutela della clientela previste dalla PSD2 e dalla normativa nazionale di recepimento, con l'esclusione di alcune specifiche previsioni che, in base all'*Opinion*, non trovano applicazione in ragione delle specificità tecniche relative agli EMT e alla *distributed ledger technology* (DLT). In particolare, in relazione ai trasferimenti di EMT e/o alla custodia e amministrazione di EMT qualificati come servizi di pagamento, in base all'*Opinion*, non trovano applicazione<sup>21</sup> le seguenti previsioni:

- i requisiti informativi previsti dagli articoli 45, paragrafo 1, lettera c), 52, paragrafo 3, lettera a), e 56, lettere b) e c) della PSD2, recepiti nell'ordinamento nazionale dalla Sezione VI, Paragrafi 4.1.1, lett. c) e 4.2.1, lett. c) delle Disposizioni di Trasparenza<sup>22</sup>;
- i requisiti informativi relativi al tempo massimo di esecuzione delle operazioni di pagamento previsti dagli articoli 45, paragrafo 1, lettera b), 52, paragrafo 2, lettera e), e 56, lettera a) della

---

<sup>20</sup> Cfr. [Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"](#).

<sup>21</sup> L'*Opinion* dell'EBA "advises NCAs not to prioritise the supervision and enforcement of [certain] requirements in relation to transfers of EMTs and/or custody and administration of EMTs qualifying as payment services provided by CASPs/PSPs".

<sup>22</sup> In particolare, i CASP/PSP potranno non fornire l'importo esatto delle commissioni applicabili, nel caso in cui, per le transazioni on-chain, non possano conoscere tale importo in anticipo, ad esempio quando, a causa di una congestione della rete, il CASP/PSP deve pagare costi maggiori (ad esempio un *gas fee* più elevata) per ottenere la conferma del trasferimento in via anticipata. Tuttavia, in tali casi il CASP/PSP dovrà fornire all'utente le informazioni a sua disposizione sugli oneri applicabili il prima possibile e in ogni caso prima che l'utente autorizzi la transazione.

PSD2, recepiti nell'ordinamento nazionale dalla Sezione VI, Paragrafi 4.1.1, lett. b) e 4.2.1, lett. b) delle Disposizioni di Trasparenza<sup>23</sup>;

- la disciplina dell'identificativo unico previsto dall'articolo 88 della PSD2, recepito nell'ordinamento nazionale dall'articolo 24 del d.lgs. n. 11/2010;
- il Regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (c.d. Regolamento SEPA) nella sua interezza, ivi comprese le modifiche ad esso apportate dal Regolamento (UE) 2024/886 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro;
- la Direttiva (UE) 2014/92 sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (c.d. *Payment Account Directive* – PAD), recepita nell'ordinamento nazionale dal Titolo VI, Capo II-ter del TUB e dalle pertinenti previsioni contenute nelle Disposizioni di Trasparenza.

I CASP/PSP che intendono prestare servizi relativi a EMT qualificabili come servizi di pagamento ai sensi dell'*Opinion* hanno a disposizione fino al 2 marzo 2026 per adottare le necessarie misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti in materia di autenticazione forte del cliente (*strong customer authentication* – SCA).

In particolare, per l'accesso ai *custodial wallet* di EMT detenuti dai CASP/PSP e prima di iniziare un trasferimento di EMT si dovranno applicare le previsioni sulla SCA contenute negli articoli 97 e 98 della PSD2, recepiti in Italia dal Titolo II del d.lgs. n. 11/2010, e la connessa normativa implementativa sviluppata dall'EBA. Si rammenta che, salvo che il cliente abbia agito in modo fraudolento, la mancata applicazione delle norme sulla SCA comporta in capo ai PSP le responsabilità previste dall'art. 74 (2) della PSD2, recepito in Italia dall'art. 12, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 11/2010.

Pertanto, i CASP che intendono richiedere l'autorizzazione ai sensi della PSD2 dovranno indicare le informazioni previste dall'allegato E, Sezione B, del Capitolo VI di cui alle Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL in materia di “Meccanismi di autenticazione”.

Analogamente a quanto sopra previsto per la SCA, come ulteriore misura di prevenzione delle frodi nei pagamenti, ai CASP/PSP che intendono prestare servizi relativi a EMT qualificabili come servizi di pagamento si applicheranno, a partire dal 2 marzo 2026, le previsioni relative alla segnalazione dei dati statistici sulle frodi connesse ai mezzi di pagamento previste dall'articolo 96(6) della PSD2 e

---

<sup>23</sup> In particolare, il rispetto dei menzionati requisiti non viene richiesto nei casi limitati in cui i CASP/PSP non possono conoscere in anticipo il tempo massimo di esecuzione delle transazioni di pagamento. Tuttavia, in tali casi il CASP/PSP dovrà almeno fornire all'utente una stima del tempo di esecuzione.

recepite in Italia dal Titolo II del d.lgs. n. 11/2010 (art. 6-ter).

Secondo quanto previsto dall'*Opinion* EBA, i medesimi soggetti dovranno inviare le segnalazioni semestrali relative solamente ad alcuni dati della reportistica sulle frodi prevista dagli Orientamenti EBA (EBA/GL/2018/05)<sup>24</sup> e secondo le vigenti Istruzioni della Banca d'Italia per l'invio e la compilazione delle segnalazioni di Vigilanza<sup>25</sup>.

In base alle indicazioni fornite nell'*Opinion*, in relazione ai trasferimenti di EMT e/o alla custodia e amministrazione di EMT qualificati come servizi di pagamento non trovano applicazione le disposizioni in materia di *open banking* (servizi di disposizione di ordine di pagamento e servizi di informazione sui conti) di cui alla PSD2, recepite nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 11/2010.

Pertanto, ai CASP/PSP che intendono prestare servizi relativi a EMT qualificabili come servizi di pagamento non si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 66(4) e 67(3) della PSD2, recepite in Italia dagli artt. 5-ter, comma 3, e 5-quater, comma 3, del d.lgs. n. 11/2010, e la connessa normativa implementativa sviluppata dall'EBA.

---

<sup>24</sup> La segnalazione si limiterà alle seguenti voci indicate nell'allegato F ("Disaggregazione dei dati da fornire per le operazioni di pagamento con moneta elettronica") degli Orientamenti EBA: "6 – Operazioni di Pagamento con moneta elettronica"; "6.1 - di cui tramite canale di disposizione del pagamento a distanza"; "6.1.1 - di cui autenticate con SCA"; "6.1.2 – di cui autenticate senza SCA"; "6.2 - di cui tramite canale di disposizione del pagamento non a distanza"; "6.2.1 - di cui autenticate con SCA"; "6.2.2 - di cui autenticate senza SCA"; e "Perdite dovute a frode per soggetto responsabile".

<sup>25</sup> Circolari della Banca d'Italia n. 154 e n. 217.